



COMUNE DI
GRESSONEY-LA-TRINITÉ
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

COMMUNE DE
GRESSONEY-LA-TRINITÉ
REGION AUTONOME DE LA VALLEE D'AOSTE

GEMEINDE VOM
GRESSONEY-LA-TRINITÉ
AUTONOME REGION AOSTATAL

STATUTO COMUNALE

testo coordinato

- approvato con deliberazioni n° 15 del 28.9.2001 e n° 22 del 19.12.2001
- pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n° 7 del 5.2.2002 1° supplemento
- modificato con deliberazione n° 12 del 18.3.2005
- pubblicato all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi dal 22.06.2005 al 21.07.2005
- modificato con deliberazione n. 30 del 08.07.2010
- modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 23.03.2015
- modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 08.04.2020
- pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n° 30 del 26.05.2020 1° supplemento
- modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 16.11.2020
- pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n° 01 del 05.01.2021
- modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 30.07.2025
- pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n° 47 del 26.08.2025

INDICE	pag.
Titolo I - Disposizione generali	3
Articolo 1 – Principi fondamentali	3
Articolo 2 – Territorio	3
Articolo 3 – Stemma, gonfalone e fascia	4
Articolo 4 – Lingua francese, tedesca e dialetto “Titsch”	4
Articolo 4 bis – Pari opportunità	4
Titolo II – Istituti di partecipazione e di democrazia diretta	4
Articolo 5 - Partecipazione popolare	4
Articolo 6 - La valorizzazione delle associazioni	5
Articolo 7 - Assemblee consultive	5
Articolo 8 - Interventi nei procedimenti	5
Articolo 9 - Istanze	5
Articolo 10 - Petizioni	5
Articolo 11 – Proposte	6
Articolo 12 - Referendum consultivo	6
Articolo 13 - Effetti dei referendum consultivi	7
Articolo 14 – Difensore civico	7
Titolo III – Organi di governo	7
Articolo 15 – Organi di governo	7
Articolo 16 – Il Consiglio comunale	7
Articolo 17 – Competenze del Consiglio comunale	7
Articolo 18 – Regolamento del Consiglio comunale	8
Articolo 19 – Consiglieri comunali	8
Articolo 19 bis – Divieto generale di incarichi e consulenze ed obblighi di astensione	9
Articolo 20 - Gruppi consiliari	9
Articolo 21 - Commissioni consiliari	9
Articolo 22 - La Giunta comunale	9
Articolo 23 – Funzionamento della Giunta comunale	9
Articolo 24 – Competenze della Giunta comunale	10
Articolo 25 – Il Sindaco	11
Articolo 26 – Le competenze del Sindaco	11
Articolo 27 - Ordinanze	12
Articolo 28 – Il vice Sindaco	12
Articolo 29 - Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza o sospensione del Sindaco o del vice Sindaco	12
Articolo 30 - Delegati del Sindaco	12
Titolo IV - Uffici del Comune	13
Articolo 31 – Il segretario comunale	13
Articolo 32 - Competenze gestionali del segretario comunale e dei responsabili di servizi	13
Articolo 33 - Organizzazione degli uffici e del personale	13
Articolo 34 – Commissioni	14
Articolo 35 - Pubblicazione degli atti on line	14
Articolo 35 bis - Sistemi di comunicazione con il cittadino	14
Titolo V - Ordinamento finanziario - contabile	14
Articolo 36 - Principi	14
Titolo VI - Organizzazione territoriale e forme associative	15
Articolo 39 – Unité des communes valdôtaines Walser	15
Titolo VII - Funzione normativa	15
Articolo 38 – Statuto comunale e sue modifiche	15
Articolo 39 - Regolamenti	15
Titolo VIII - Norme transitorie e finali	16
Articolo 42 - Norme transitorie	16

Titolo I - Disposizioni generali

Articolo 1 - Principi fondamentali

1. La comunità di Gressoney-La-Trinité, organizzata nel proprio Comune che ne rappresenta la forma associativa, costituisce l'ente locale, autonomo e democratico che la rappresenta, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo secondo i principi della Costituzione, delle leggi dello Stato e di quelle Regionali.
2. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa, finanziaria e amministrativa, nonché impositiva nei limiti fissati dalle leggi e nell'ambito dei propri regolamenti e delle norme di coordinamento della finanza pubblica.
3. Nell'esercizio di tale autonomia, delle sue funzioni e dei suoi servizi si uniforma ai principi dell'effettivo esercizio dei diritti dei cittadini, della parità tra uomini e donne, respingendo ogni forma di discriminazione fondata sul sesso, la razza, l'origine etnica, la lingua, la religione, le opinioni politiche, l'appartenenza a minoranze, l'orientamento e l'identità sessuale, favorendo la partecipazione di tutti i cittadini alla gestione degli affari pubblici, dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'amministrazione e della sussidiarietà dei livelli di governo regionale, nazionale e comunitario rispetto a quello comunale.
4. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la comunità ed il territorio comunale.
5. Spetta al Comune la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, mediante lo sviluppo dell'associazionismo economico e cooperativo nonché di altre forme di partenariato economico tra pubblico e privato, riguardo a settori ritenuti strategici per lo sviluppo sostenibile del territorio comunale quale lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile, il sostegno degli impianti a fune.
6. Il Comune di Gressoney-La-Trinité promuove la conservazione e la valorizzazione delle tradizioni dei popoli walser, nelle sue forme linguistiche e culturali, con particolare riguardo al patrimonio artistico e architettonico, alle usanze e ai costumi, all'ambiente naturale ed umano; promuove altresì il consolidamento e lo sviluppo delle attività economiche e produttive, importanti per la permanenza della sua popolazione nei luoghi d'origine, al fine di evitare lo spopolamento della montagna ed il mantenimento delle loro identità.

Articolo 2 - Territorio

1. Il territorio del Comune di Gressoney-La-Trinité si estende per kmq. 65,88, da una altitudine s.l.m. minima di 1615 mt. a quella massima di 4531 mt. ; esso confina con i Comuni di Gressoney St. Jean, Ayas, Alagna Valsesia (VC) e Zermatt nel Canton Vallese in Svizzera. Le frazioni e le località abitate che costituiscono la circoscrizione del Comune sono qui di seguito elencate in idioma "Titsch":

Sannmatto	Stéde	Ònder Bät
Tache	Òrsio	Òber Bät
Ònderemwoald	Fòhré	Biel
Òndre Eselbode	Engé	Tòlo
Òbre Eselbode	Tschòbésch-hus	Wòaldielé
Rèfetsch	Bédémie	Anderbät
Stòtz	Tschòcke	Stafal
Nétschò	Montery	Tschaval
Collete Sann	Gabiet	Òbrò Dejelò
Ejò	Héché	Òndro Dejolò
Gòver	Selbsteg	

Articolo 3 - Stemma, gonfalone e fascia

1. Il Comune, negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome di “Gressoney-La-Trinité” e con lo stemma concesso con Decreto del Presidente della Giunta della Regione Autonoma della Valle d’Aosta del 12 marzo 2001, n. 105.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze può essere esibito il gonfalone comunale, nella foggia autorizzata con Decreto del Presidente della Giunta della Regione Autonoma della Valle d’Aosta del 12 marzo 2001, n. 105.
3. L’uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati, salvo autorizzazione dell’Amministrazione comunale.
4. Nelle ricorrenze previste dalla legge la bandiera della Regione Autonoma Valle d’Aosta va sempre esposta accanto a quella della Repubblica Italiana ed a quella dell’Unione Europea.
5. L’uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

Articolo 4 - Lingua francese, tedesca e dialetto “Titsch”

1. Nel Comune di Gressoney-La-Trinité la lingua francese e quella italiana sono pienamente parificate.
2. Il Comune riconosce piena dignità al dialetto “Titsch” e al tedesco quali forme tradizionali di espressione ed ammette per l’attività degli organi e degli uffici il libero uso di esso, unitamente all’italiano e al francese.
3. Il Comune promuove la progressiva introduzione del proprio territorio, accanto alle lingue ufficiali della Regione, della lingua tedesca, in ottemperanza alla L.R. 19.08.1998 n. 47.
4. Gli atti amministrativi sono redatti in lingua italiana e/o francese.
5. Nel corso delle sedute degli organi è assicurata, in caso di richiesta, la traduzione simultanea degli interventi effettuati in “Titsch” o in tedesco.

Articolo 4 bis - Pari opportunità

1. Il Comune assicura condizioni di pari opportunità tra donne e uomini, valorizza la cultura della differenza anche garantendo la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali non elettivi, nonché negli organi collegiali degli enti, delle aziende e delle istituzioni da esso dipendenti.

Titolo II – Istituti di partecipazione e di democrazia diretta**Articolo 5 - Partecipazione popolare**

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini all’Amministrazione locale.
2. Il Comune assicura i medesimi diritti, facoltà e poteri ai residenti non cittadini appartenenti all’Unione Europea.
3. Al fine di rendere effettiva la trasparenza dell’azione amministrativa e favorire la partecipazione popolare, ai cittadini singoli od associati, agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni è garantito il diritto di accesso alle strutture, ai servizi, agli atti delle amministrazioni e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, nel rispetto dei principi sanciti dall’art. 37 comma 5 della L.R. 07.12.1998 n. 54.

Articolo 6 - La valorizzazione delle associazioni

1. Il Comune promuove il libero associazionismo anche mediante forme di incentivazione patrimoniale, finanziaria, tecnico-professionale e organizzativa.
2. Le libere associazioni, per fruire del sostegno del Comune, devono presentare apposita richiesta rispettando i modi e termini stabiliti dal regolamento comunale in materia.

Articolo 7 - Assemblee consultive

1. Possono indirsi assemblee generali degli elettori del Comune con poteri consultivi, cui partecipano gli organi comunali o loro delegati.
2. Le assemblee generali sono convocate dal Sindaco:
 - di sua iniziativa
 - su proposta della maggioranza dei consiglieri comunali assegnati
 - su proposta del 30% degli elettori, di norma entro 60 giorni dalla richiesta.
3. Possono indirsi, senza particolari formalità, assemblee limitate agli interessati, qualora le questioni da trattarsi riguardino parti specifiche del territorio comunale.

Articolo 8 - Interventi nei procedimenti

1. L'azione del Comune si conforma ai principi di imparzialità, buon andamento dell'amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, secondo criteri di trasparenza e partecipazione.
2. I soggetti portatori di interessi, coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge o dai regolamenti comunali.
3. Qualora sussistano particolari ragioni di urgenza, o il numero dei destinatari o la loro indeterminatezza lo rendano opportuno o necessario, si provvede mediante pubblici proclami o altri mezzi idonei a comunicare l'avvio dei procedimenti amministrativi.

Articolo 9 - Istanze

1. Ogni interessato può rivolgere al Sindaco istanza in merito a specifici aspetti dell'attività amministrativa comunale.
2. La risposta viene fornita entro sessanta giorni dal Sindaco sentiti, se necessario, gli organi competenti.

Articolo 10 - Petizioni

1. Tutti i cittadini, anche in forma collettiva, così come le associazioni, possono rivolgersi agli organi dell'amministrazione comunale per sollecitarne l'intervento su questione di interesse generale e di Comune necessità, nelle materie di competenza comunale.
2. La relativa procedura, i tempi, le forme di pubblicità sono stabiliti con regolamento. L'organo competente esamina la questione e, entro sessanta giorni dalla presentazione, predispone gli interventi necessari o l'archiviazione del procedimento motivato.
3. In difetto di risposta, ciascun consigliere può chiedere la discussione della petizione in Consiglio comunale. Il Sindaco pone la petizione all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio.

Articolo 11 - Proposte

1. Il 30% degli elettori possono presentare proposte per l'adozione di atti amministrativi.
2. Le proposte sono trasmesse dal Sindaco all'organo comunale competente per i provvedimenti necessari.
3. L'organo competente, istruito il procedimento, provvede entro sessanta giorni a comunicare le decisioni assunte ai soggetti proponenti.
4. I consiglieri comunali hanno sempre potere di proposta verso il Sindaco, la Giunta e il Consiglio comunale.

Articolo 12 - Referendum consultivo

1. Il Comune riconosce il referendum consultivo quale strumento di partecipazione attiva del cittadino. Hanno diritto di partecipare al voto tutti gli iscritti nelle liste elettorali del Comune di Gressoney-La-Trinité, che abbiano compiuto la maggiore età alla data di svolgimento del referendum.
2. Il referendum può riguardare solo materie di competenza del Comune, con esclusione:
 - a) delle attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
 - b) della disciplina elettorale e referendaria;
 - c) delle questioni concernenti persone singole o associate, minoranze etniche o gruppi religiosi;
 - d) delle progettazioni di opere pubbliche, dopo l'approvazione del progetto preliminare;
 - e) degli atti di pianificazione dopo l'intervenuta approvazione finale;
 - f) di materie inerenti i dati sensibili così come individuati dalla vigente normativa sulla privacy.
3. Il referendum può essere promosso:
 - a) dalla Giunta comunale;
 - b) dal 50% + 1 dei consiglieri comunali assegnati al Comune;
 - c) dal 40% degli elettori.
4. La raccolta delle sottoscrizioni per la richiesta di referendum ai sensi del precedente comma 3 lettera c), è effettuata senza particolari formalità, a eccezione di:
 - a) accanto alle firme debbono essere indicati per esteso il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore.
 - b) le firme debbono essere autenticate da uno dei soggetti previsti dalla normativa nazionale.
 - c) l'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può essere collettiva; in questo caso, oltre alla data, deve indicare il numero di firme.
 - d) alla richiesta di referendum debbono essere allegati i certificati, anche collettivi, che attestino l'iscrizione nelle liste elettorali del Comune di Gressoney-La-Trinité dei sottoscrittori.
5. L'ammissibilità dei quesiti referendari, anche in ordine alla razionalità, alla chiarezza, alla semplicità e coerenza, alla omogeneità e univocità dei singoli quesiti, viene esaminata dal Consiglio comunale, previo parere espresso da una commissione formata da esperti in materie giuridico-amministrative e nominata dal Consiglio stesso. Il parere deve essere espresso entro novanta giorni dal deposito della richiesta.
6. I referendum comunali non possono svolgersi in coincidenza con altre operazioni elettorali.
7. La consultazione deve tenersi in un'unica giornata entro centottanta giorni dal deposito della richiesta.
8. Lo spoglio deve iniziare immediatamente dopo la chiusura dei seggi.
9. I risultati verranno proclamati dal presidente del seggio elettorale, al termine dello spoglio dei voti.
10. Il regolamento disciplina le modalità organizzative delle consultazioni.
11. I referendum sono approvati quando partecipi alla consultazione la maggioranza degli elettori del Comune e quando ottengano il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

12. L'indizione e l'esito del referendum sono pubblicati all'albo pretorio del Comune.

Articolo 13 - Effetti dei referendum consultivi

1. Qualora i referendum consultivi siano approvati, entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato, il Consiglio comunale delibera i conseguenti atti di indirizzo.
2. La maggioranza dei componenti il Consiglio comunale, con apposito atto deliberativo, può non accogliere i risultati del referendum consultivo.

Articolo 14 - Difensore civico

1. Il Comune di Gressoney La Trinité individua la figura del difensore civico unico, in accordo con la Regione e gli altri enti locali dell'Unité des Communes valdôtaines di appartenenza.
2. Prerogative, mezzi e rapporti del difensore civico unico con gli organi del Comune, sono disciplinati dall'accordo di cui al comma 1.

Titolo III – Organi di governo

Articolo 15 - Organi di governo

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio comunale, la Giunta comunale, il Sindaco ed il vice Sindaco.

Articolo 16 - Il Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale rappresenta l'intera comunità locale, stabilisce gli indirizzi di governo e esercita il controllo politico – amministrativo sull'attività del Comune.
2. Il Consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale.
3. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, la loro posizione giuridica, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge regionale.
4. Il Sindaco presiede il Consiglio comunale.

Articolo 17 - Competenze del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Sono attribuite al Consiglio comunale le competenze espressamente previste dalla L.R. 07.12.1998 n. 54 e s.m.i., da specifiche disposizioni normative e regolamentari e dalle disposizioni in materia di elezioni comunali.
3. Il Consiglio comunale ha competenza inderogabile per gli atti fondamentali, di cui all'articolo 21, comma 2, della legge regionale 07.12.1998, n. 54 e s.m.i.
4. Al Consiglio comunale è attribuita, ai sensi dell'art. 21 comma 3 della L.R. 07.12.1998 n. 54, la competenza in merito ai seguenti atti:
 - a) *il regolamento edilizio e sue variazioni;*
 - b) *i progetti di fattibilità tecnico-economica comportanti spese a quadro economico per importi superiori a complessivi 200.000 Euro;*
 - c) *piani e programmi di indirizzo generale;*
 - d) *gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, non previsti in atti fondamentali del Consiglio.*

5. Il Consiglio ha inoltre le competenze ad esso attribuite dalla normativa regionale in materia di finanze e contabilità, quali:
 - a) *nomina revisore dei conti;*
 - b) *riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio;*
 - c) *pareri in merito a questioni rilevanti per l'ente;*
 - d) *ogni altro oggetto che l'organo esecutivo o il Sindaco intendano sottoporre all'esame dell'organo rappresentativo.*

Articolo 18 - Regolamento del Consiglio comunale

1. Le modalità di convocazione del Consiglio comunale, i requisiti di validità delle adunanze di prima e seconda convocazione, la disciplina dello svolgimento delle sedute, nonché ogni altra disposizione inerente il funzionamento del Consiglio comunale, per quanto non previsto dalla legge o dallo statuto, sono disciplinati dal regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.
2. Il regolamento è adottato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Articolo 19 - Consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali sono eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto, con le modalità stabilite dalla legge regionale e rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono. Il loro status è regolato dalla legge.
2. I consiglieri comunali hanno libero accesso agli uffici del Comune ed hanno diritto di ottenere gli atti e le informazioni utili all'espletamento del loro mandato.
3. I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alle deliberazioni del Consiglio e di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni, ai sensi del regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.
4. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere domicilio nel territorio comunale.
5. Il consigliere che senza giustificato motivo non interviene a tre sedute consecutive decade dalla carica.
6. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale e il consigliere è sostituito nella prima seduta utile successiva alla dichiarazione di decadenza.

Art. 19 bis - Divieto generale di incarichi e consulenze ed obblighi di astensione

1. Le cause di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi degli amministratori comunali sono disciplinate dalla legge.
2. Al Sindaco, agli assessori ed ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze, anche a titolo gratuito, presso il Comune, nonché presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dello stesso. E' fatto altresì divieto ai medesimi soggetti di effettuare a favore dell'Ente donazioni in denaro, beni mobili o immobili o altre utilità per tutto il periodo di espletamento del mandato.
3. I componenti della Giunta aventi competenza in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nell'ambito del territorio comunale.
4. Tutti gli amministratori hanno altresì l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado.
5. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti a contenuto generale, compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto dell'atto e specifici interessi degli amministratori o di loro parenti ed affini fino al quarto grado.

6. Il medesimo obbligo di astensione sussiste inoltre in confronto dei responsabili degli uffici e dei servizi in relazioni ai pareri da esprimere sugli atti deliberativi ed agli atti di gestione di propria competenza.
7. I componenti degli organi di governo e degli organi di gestione devono assumere ogni atto e provvedimento, monocratico o collegiale, nel rispetto delle regole di terzietà, di disinteresse, di imparzialità e di buona amministrazione, astenendosi dall'assumere determinazioni o di concurrervi anche mediante pareri quando per qualsiasi ragione, anche di opportunità, la loro condizione soggettiva giuridica o materiale sia astrattamente suscettibile di violare tali principi.

Articolo 20 - Gruppi consiliari

1. I consiglieri si possono costituire in gruppi, e ne danno apposita comunicazione al Sindaco, contestualmente, designano il proprio capogruppo. Qualora non esercitino tale facoltà, o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
2. Ogni gruppo consiliare deve essere composto da almeno due consiglieri, salvo il caso in cui all'atto della proclamazione del nuovo Consiglio vi sia un solo consigliere eletto nella lista.

Articolo 21 - Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale, per determinate materie, si avvale per il proprio operato, di commissioni costituite nel suo seno, con criterio proporzionale.
2. Le commissioni di cui al comma 1 possono essere integrate con membri tecnici esterni, esperti nella materia oggetto di studio.
3. I componenti le commissioni sono nominati dal Consiglio comunale.
4. Il regolamento disciplina la costituzione, l'organizzazione, il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni, determinandone le competenze e i poteri.

Articolo 22 - La Giunta comunale

1. La Giunta comunale è l'organo esecutivo e di governo del Comune.
2. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede, dal vice Sindaco e da un numero di assessori determinato, ai sensi di legge, con l'atto di nomina della stessa.
3. All'interno della Giunta è garantita la presenza di entrambi i generi qualora nella lista che è risultata vincitrice siano stati eletti consiglieri del genere meno rappresentato per almeno il 30 per cento degli eletti, salvo il caso in cui almeno un appartenente al genere meno rappresentato sia stato eletto alla carica di Sindaco o di Vicesindaco.
4. Nella prima seduta del Consiglio comunale, dopo la convalida degli eletti, nomina, su proposta del Sindaco, la Giunta comunale ed approva gli indirizzi generali di governo comprendenti anche i criteri per la nomina di rappresentanti del Comune.
5. La decadenza della Giunta è disposta dalla legge regionale.
6. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa;
7. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

Articolo 23 - Funzionamento della Giunta comunale

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco o, in caso di suo legittimo impedimento temporaneo, dal vice Sindaco.

2. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della medesima.
3. La Giunta delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei componenti e a maggioranza dei votanti. Avuto riguardo alla determinazione numerica della Giunta in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi lo sostituisce temporaneamente.
4. L'assessore che senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consecutive, decade dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Sindaco e l'assessore è sostituito entro trenta giorni con le stesse modalità previste per la nomina della Giunta.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche ed il voto è palese, eccetto i casi previsti dalla legge e dal regolamento.

Articolo 24 - Competenze della Giunta comunale

1. La Giunta determina i criteri e le modalità di attuazione dell'azione amministrativa per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi del Comune, nel rispetto degli indirizzi generali di governo approvati dal Consiglio.
2. La Giunta nell'esercizio delle sue competenze esecutive e di governo, svolge le seguenti attività:
 - a) approva i progetti definitivi e esecutivi, nonché i progetti di fattibilità tecnica ed economica non di competenza del Consiglio, delle opere pubbliche e loro varianti, i progetti, programmi e disegni, necessari al raggiungimento degli obiettivi dell'Ente;
 - b) adotta i regolamenti dell'ente la cui competenza non è espressamente attribuita dallo statuto o da norme speciali, al Consiglio comunale;
 - c) determina la dotazione organica del personale;
 - d) stabilisce i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - e) determina le tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi e i servizi locali;
 - f) determina le tariffe e il tasso di copertura in percentuale del costo complessivo di gestione dei servizi a domanda individuale che si intende assicurare con i proventi degli utenti e con i contributi a specifica destinazione;
 - g) individua le forme di gestione dei servizi pubblici locali di cui all'art. 113 della L.R. 54/1998;
 - h) definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune;
 - i) nomina la commissione edilizia;
 - j) svolge attività di iniziativa, impulso o raccordo con gli organi di partecipazione;
 - k) approva il piano esecutivo di gestione e assegna le quote di bilancio a ciascun soggetto responsabile;
 - l) preleva dal fondo di riserva;
 - m) approva il piano annuale delle sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici, nel rispetto delle relative disposizioni regolamentari;
 - n) dispone l'accettazione od il rifiuto di lasciti e donazioni nonché, se previsti in atti del Consiglio o se ne costituiscono mera esecuzione, dispone in merito ad acquisti, alienazioni e permuta immobiliari, demandando al responsabile di spesa l'adozione degli atti conseguenti;
 - o) approva la regolarizzazione dei lavori, degli acquisti di beni e servizi effettuati in urgenza e derivanti dal verificarsi di eventi eccezionali e imprevisti, demandando al responsabile di spesa l'adozione degli atti successivi e consequenziali;
 - p) nomina la delegazione trattante di parte pubblica e ne autorizza il Presidente alla sottoscrizione dei contratti collettivi decentrati;
 - q) emana disposizioni di indirizzo agli enti, aziende ed istituzioni dipendenti o controllati dal Comune;
 - r) può adottare particolari forme di tutela della produzione tipica locale agricola ed artigianale;

- s) adotta tutti gli atti ad essa espressamente riservati da norme di legge.
3. È altresì riconosciuta alla Giunta comunale la competenza residuale attribuita dall'art. 117 comma 4 della L.R. 07.12.1998 n. 54, nel rispetto del principio di separazione dei poteri.

Articolo 25 - Il Sindaco

1. Il Sindaco e il vice sindaco sono eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto, con le modalità stabilite dalla legge regionale, e sono membri del Consiglio comunale e della Giunta comunale.
2. Il Sindaco assume le proprie funzioni all'atto della sua elezione da parte del Consiglio comunale e presta giuramento nella stessa seduta in cui viene eletto, pronunciando la seguente formula *“Je jure d’observer loyalement la Constitution de la République italienne et le Statut de la Région Autonome Vallée d’Aoste, de remplir les devoirs de ma charge dans l’intérêt de l’Administration et pour le bien public. Giuro di osservare lealmente la Costituzione della Repubblica Italiana e lo Statuto della Regione Autonoma Valle d’Aosta, di adempiere i doveri della mia carica nell’interesse dell’Amministrazione e per il bene pubblico.”* E' facoltà inoltre del Sindaco prestare giuramento anche nella seguente formula: *“Ich schwöre, die Verfassung der Italienischen Republik und das Statut der Autonomen Region Aostatal ehrlich zu beachten, die Aufgaben meines Amtes im Interesse der Verwaltung auszuführen und dem Gemeinwohl zu dienen.”*
3. Il Sindaco è il capo del governo locale e come tale esercita funzioni di rappresentanza, presidenza, sovrintendenza ed amministrazione.
4. Il Sindaco esercita le funzioni di ufficiale del governo.
5. Il Sindaco esplica altresì le funzioni ad esso demandate dalle leggi.
6. Ha competenza e poteri di indirizzo, vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
7. Ha poteri di vigilanza e controllo in merito all'attività di aziende speciali, le associazioni dei Comuni di cui l'ente fa parte, delle istituzioni e delle società per azioni a partecipazione locale.
8. La legge regionale disciplina i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

Articolo 26 - Le competenze del Sindaco

1. Il Sindaco esercita le seguenti competenze:
 - a) rappresenta il Comune ad ogni effetto di legge ed è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'ente;
 - b) sovrintende alle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune ed esercita quelle conferitegli dalle leggi, dallo statuto comunale o dai regolamenti;
 - c) presiede il Consiglio e la Giunta comunale;
 - d) coordina l'attività dei singoli assessori;
 - e) nomina e revoca il segretario dell'ente con le modalità previste dalla legge regionale;
 - f) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi e all'esecuzione degli atti;
 - g) stipula i contratti rogati dal segretario dell'ente;
 - h) sulla base degli indirizzi stabiliti dalla Giunta comunale nomina i rappresentanti del Comune; dette nomine devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dal suo insediamento, ovvero entro i termini di decadenza del precedente incarico;
 - i) nomina e revoca, con le modalità previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, i responsabili degli uffici e dei servizi;
 - j) attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali;
 - k) attribuisce e definisce ogni incarico di collaborazione esterna, ivi comprese a titolo esemplificativo, le collaborazioni ad alto contenuto specialistico, le consulenze, le progettazioni, le direzioni lavori, i collaudi;

- l) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici;
 - m) fissa la data e convoca i comizi per i referendum comunali;
 - n) emana ordinanze ordinarie finalizzate all'attuazione di leggi o regolamenti;
 - o) emana ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi dell'art. 28 della L.R. 07.12.1998 n. 54,
 - p) quale autorità comunale di protezione civile adotta tutti gli atti necessari per fronteggiare le calamità e conseguenziali la gestione delle stesse;
 - q) coordina e organizza gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici al fine di armonizzare l'apertura dei medesimi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
 - r) provvede, d'intesa con i responsabili competenti delle amministrazioni interessate, a coordinare e riorganizzare gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
 - s) determina di agire e resistere in giudizio per conto e nell'interesse del Comune;
 - t) partecipa al Consiglio permanente degli enti locali.
- 2. I provvedimenti adottati dal Sindaco sono denominati ordinanze, determinazioni.
 - 3. La legge regionale disciplina i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

Articolo 27 - Ordinanze

- 1. Il Sindaco emana ordinanze nel rispetto della costituzione, dello statuto, delle leggi e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
- 2. Le ordinanze devono essere pubblicate per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio. In tale periodo possono essere sottoposte ad altre forme di pubblicità idonee a garantirne la conoscenza e devono essere accessibili a chiunque intenda consultarle.
- 3. L'ordinanza rivolta a destinatari determinati deve essere loro notificata.

Articolo 28 - Il vice Sindaco

- 1. Il vice Sindaco sostituisce il Sindaco solo in caso di assenza temporanea, come disposto dalla normativa regionale.
- 2. Nel caso di assenza o impedimento del Sindaco, il vice Sindaco assume temporaneamente tutte le funzioni attribuite al medesimo dalla legge e dal presente statuto.

Articolo 29 - Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza o sospensione del Sindaco o del vice Sindaco.

- 1. Nel caso di dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza o sospensione del Sindaco o del vice Sindaco si applica la legge regionale 4/95 e successive modifiche.

Articolo 30 - Delegati del Sindaco

- 1. Il Sindaco può delegare, con suo provvedimento, ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con poteri di firma degli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro delegate.
- 2. Nel conferimento della delega di cui al comma precedente il Sindaco attribuisce agli assessori, con i suoi provvedimenti, poteri di indirizzo e controllo nelle materie delegate.

3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore, nonché revocare la delega, nei casi in cui lo ritenga opportuno per ragioni di coordinamento, efficacia, economicità e funzionalità.
4. Le deleghe, le revoche e le eventuali modifiche di cui al presente articolo, redatte per iscritto, sono comunicate al Consiglio.

Titolo IV - Uffici del Comune

Articolo 31 - Il segretario comunale

1. Il Comune ha un segretario comunale nominato in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di gestione associata di funzioni e di servizi.
2. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione, funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi e ai regolamenti. Inoltre:
 - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale, ne cura la verbalizzazione, esprime pareri di legittimità sulle proposte di deliberazione e questioni sollevate nel corso delle sedute degli organi collegiali comunali;
 - b) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente.
3. Al segretario comunale è attribuita la funzione di direzione amministrativa dell'Ente.
4. Il segretario comunale sovrintende e coordina i responsabili degli uffici e dei servizi; esercita funzioni di impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.
5. Per la realizzazione degli obiettivi dell'ente il segretario comunale esercita l'attività di sua competenza con pieni poteri di iniziativa e di autonomia di scelta degli strumenti operativi.
6. Il segretario comunale può partecipare, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro anche esterne.

Articolo 32 -

Competenze gestionali del segretario comunale e dei responsabili di servizi

1. Nel rispetto della separazione tra funzione di direzione politica e funzione di gestione amministrativa, l'attività di gestione dell'ente è affidata al segretario comunale e ai responsabili dei servizi, compresa l'adozione degli atti aventi rilevanza esterna.

Articolo 33 - Organizzazione degli uffici e del personale

1. L'attività degli uffici e dei servizi del Comune si uniforma ai seguenti principi:
 - a) distinzione fra funzioni di direzione politica e di direzione gestionale, fatte salve le eccezioni previste dalla normativa vigente;
 - b) organizzazione del lavoro per progetti-obiettivo e per programmi;
 - c) conseguimento della massima flessibilità e collaborazione tra uffici, superando la separazione delle competenze nella divisione del lavoro;
 - d) favorire l'avvicinamento del cittadino alla pubblica amministrazione, incentivando la fruibilità dei servizi comunali.
2. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale, mediante la razionalizzazione delle strutture, la formazione, la qualificazione l'aggiornamento professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

3. Il Comune disciplina con apposito regolamento l'ordinamento degli uffici e dei servizi, con l'osservanza dei principi stabiliti dal comma 1.
4. Con il regolamento degli uffici e dei servizi sono stabiliti i criteri nonché le modalità di conferimento e di revoca degli incarichi ai responsabili.

Articolo 34 - Commissioni

1. L'ente si avvale dell'apporto di commissione tecniche, previste da norme speciali o individuate di sua iniziativa.
2. Le commissioni tecniche sono nominate dal Sindaco, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia, fermo restando la competenza del Consiglio in merito ai propri rappresentanti ove previsti.

Articolo 35- Pubblicazione degli atti on line

1. E' istituito l'albo pretorio online sul quale sono pubblicati i documenti relativi ad atti e provvedimenti che, ai sensi della normativa vigente, sono soggetti all'obbligo di pubblicazione avente effetto di pubblicità legale a qualunque funzione assolve (pubblicità notizia, dichiarativa, costitutiva, integrativa dell'efficacia, ecc).
2. Le disposizioni operative per la pubblicazione all'albo pretorio online, comprese quelle che regolano le richieste di pubblicazione provenienti da enti terzi, sono contenute nell'apposito regolamento.

Articolo 35 bis - Sistemi di comunicazione con il cittadino

1. Il cittadino ha diritto ad una amministrazione moderna e digitale, efficiente, efficace, trasparente, imparziale, che opera nella logica della economicità, della qualità e della semplificazione digitale.
2. Il Comune informa la propria Comunità sull'operato degli organi e dell'amministrazione attraverso una rendicontazione sociale sistematica, tempestiva, continua, completa e attraverso i messi di comunicazione oltre che sul sito informatico dell'ente. Favorisce, inoltre, l'utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione dei servizi del Comune.
3. Il Comune adotta adeguati strumenti di comunicazione che consentano una corretta informazione ai cittadini e costituiscano anche opportuni canali interattivi attraverso i quali i cittadini possano comunicare con le istituzioni. A tal fine mette a disposizione dei cittadini tutti i canali comunicativi, in particolare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Titolo V - Ordinamento finanziario - contabile

Articolo 36 - Principi

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla normativa regionale e dal regolamento di contabilità.
2. Gli organi istituzionali o burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze concernenti tributi comunali, a garanzia dei diritti dei soggetti obbligati, adeguano i propri atti ed i propri comportamenti ai principi fissati dalla legge 27.07.2000 n. 212, in tema di "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente".

3. Per quanto compatibili i principi indicati al comma 1 debbono essere osservati dagli organi istituzionali o burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze, anche per le entrate patrimoniali del Comune.

Titolo VI - Organizzazione territoriale e forme associative

Articolo 37 - Unité des Communes valdôtaines Walser

1. Il Consiglio comunale può delegare alla Unité des Communes valdôtaines Walser l'esercizio di funzioni del comune o esercitare alcune funzioni comunali in maniera associata tramite la Unité des Communes valdôtaines Walser, in relazione alla migliore esecuzione dei compiti e delle funzioni, sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia, dell'economicità e dell'aderenza alle specifiche condizioni socio-territoriali.
2. I rapporti finanziari ed organizzativi connessi allo svolgimento in forma associata delle funzioni comunali sono regolati da convenzioni che stabiliscono anche le modalità dell'eventuale trasferimento del personale tra gli enti.
3. Il Comune si riserva poteri di indirizzo, di impulso e di vigilanza sulle funzioni delegate.

Titolo VII - Funzione normativa

Articolo 38 - Statuto comunale e sue modifiche

1. Lo statuto comunale contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso si conformano tutti gli atti del Comune.
2. Le modifiche e le integrazioni dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale secondo la legge regionale.
3. Il Comune invia copia dello statuto o delle sue modificazioni alla Presidenza della Giunta regionale della Valle d'Aosta, per la sua conservazione.

Articolo 39 - Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo statuto ed in tutte le altre di competenza comunale.
2. La potestà regolamentare del Comune è esercitata nel rispetto delle norme statali e regionali e dello statuto.
3. Nella formazione dei regolamenti possono essere richieste consulenze a tecnici esperti in materia, nonché consultati i soggetti interessati.
4. I regolamenti sono pubblicati all'albo pretorio comunale in allegato alla deliberazione di approvazione, con le modalità vigenti in materia di pubblicazione degli atti deliberativi.
5. Essi sono accessibili a chiunque intenda consultarli, nonché riproducibili, senza alcuna formalità.

Titolo VIII - Norme transitorie e finali

Articolo 40 - Norme transitorie

1. Il presente statuto e le sue successive modificazioni od integrazioni entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.
2. I regolamenti comunali restano in vigore, in quanto compatibili con le norme di legge e quelle statutarie, sino all'approvazione dei nuovi.